

REGOLAMENTO CPS PERUGIA

TITOLO I ISTITUZIONE ED ORGANI

Art. 1

Istituzione della consulta

1. La Consulta Provinciale degli Studenti (in sigla e di seguito CPS) di Perugia è costituita da due rappresentanti degli studenti per ciascun istituto o scuola d'istruzione secondaria superiore della provincia, statale o paritaria.
2. La CPS, istituita con il DPR 567/96 è totalmente indipendente.
3. Il mandato della CPS e di tutti i suoi incarichi ha durata biennale.
4. Tutte le attività svolte su iniziativa della CPS sono da considerarsi tempo scolastico a tutti gli effetti.
5. La CPS è indipendente da qualsiasi corrente partitica, è assolutamente vietato farne propaganda.

Art. 2

Finalità

Con riferimento all'Art. 2 delle linee guida nazionali delle consulte provinciali degli studenti, e in base all'Art. 6 del D.P.R. 567/96:

1. La CPS di Perugia ha il compito di assicurare il più ampio confronto fra gli studenti di tutti gli istituti d'istruzione secondaria superiore della provincia, e le sue funzioni sono di tipo informativo, di confronto e propositivo.
2. La Consulta Provinciale degli Studenti di Perugia:
 - a. E' promotrice di iniziative culturali a livello provinciale, e assolve il compito di gestire rapporti inter scolastici fra gli istituti e le scuole d'istruzione secondaria superiore della provincia;
 - b. Promuove il confronto e la discussione fra tutti gli studenti riguardo a tutto ciò che concerne l'istruzione, e si propone di analizzare e valutare in maniera critica e costruttiva ogni iniziativa scolastica;
 - c. Formula proposte ed esprime pareri, in modo autonomo, all'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria (di seguitoUSR), all' Ufficio in Ambito territoriale di Perugia (di seguito USP), agli Enti Locali e ad associazioni presenti sul territorio di competenza, con riferimento alle istanze educativo-culturali del mondo studentesco;
 - d. Può promuovere iniziative di carattere locale, nazionale, e transnazionale.
 - e. Su richiesta dell'Ufficio Scolastico Regionale può collaborare all' istituzione di uno sportello informativo per gli studenti, con particolare riferimento alle attività integrative e di orientamento.
 - f. Garantisce a ciascun istituto d'istruzione secondaria superiore, tramite i propri rappresentanti nella CPS stessa, un'adeguata informazione per quanto riguarda l'evoluzione del sistema scolastico con particolare attenzione alle iniziative promosse dall'USR;
 - g. Vigila, tramite gli organi preposti al proprio interno, cooperando con i rappresentanti degli studenti dei Consigli d'Istituto delle singole scuole, su rispetto dello "Statuto delle studentesse e degli studenti" (di seguito Statuto) (DPR 249/ 98 e successive modifiche), nei singoli istituti, assumendosi l'incarico di presentare eventuali problematiche di inadempienza attuativa all'Ufficio scolastico Regionale per l'Umbria, sollecitando i dovuti provvedimenti a riguardo.

Art. 3

Organi della CPS

1. La CPS è composta dai seguenti organi:
 - a. Il Presidente della CPS (di seguito Presidente);
 - b. Il Vicepresidente della CPS (di seguito Vicepresidente);
 - c. La Giunta Esecutiva (di seguito Giunta);
 - d. Due rappresentanti dell'Organo di Garanzia (1 effettivo;1 supplente);
 - e. L'Assemblea Plenaria;

Art. 4

Modalità d'elezione

1. Nella prima riunione dell'Assemblea della CPS, convocata dal Dirigente dell'USR, è istituito il seggio elettorale composto da:
 - a. Un Presidente di seggio;
 - b. Uno scrutatore nominato da ogni candidato alla carica di Presidente della CPS e in ogni caso in numero non inferiore a due, scelti tra i membri della CPS;
 - c. Un segretario verbalizzante nominato dall'USR.
2. Il Presidente di seggio corrisponde al Presidente di Consulta uscente che, in caso di impossibilità di assolvere il proprio compito, può delegare un membro della Giunta uscente. In assenza di un'indicazione da parte del Presidente uscente, l'USR nominerà Presidente di seggio il Presidente di Consulta, o il membro di Giunta più recentemente decaduta che sia disponibile a svolgere l'incarico. L'ufficio di Presidente di Seggio è incompatibile con la candidatura a Presidente della CPS.
3. L'elezione avviene per mezzo di schede preparate dall'USR con la dicitura esterna "Presidente della CPS", "Giunta Esecutiva" e "Organo di Garanzia Provinciale", vidimate dal Presidente del seggio e dagli scrutatori che ne convalidano l'autenticità.
4. Le candidature a Presidente, a membro di Giunta e membro dell'Organo di Garanzia non sono incompatibili.
5. L'incarico di Presidente e di membro di Giunta sono incompatibili con quella di membro dell'Organo di Garanzia.
6. Nel caso un componente della CPS fosse eletto in incarichi incompatibili deve scegliere immediatamente dopo la conoscenza del risultato per quale optare, pena la decadenza da entrambi.
7. L'elezione del Presidente della Consulta avviene singolarmente e prioritariamente. terminate le operazioni di voto relative alla elezione del Presidente della CPS, il Presidente di Seggio procede ad avviare le operazioni di scrutinio.
8. Viene eletto il candidato che ottiene la maggioranza relativa dei voti nel primo turno di votazioni.
9. bis Il candidato primo tra i non eletti viene nominato Vicepresidente.
9. Nell'eventualità che nel primo turno di votazioni vi siano due candidati con parità di voti, si procede ad un secondo turno di ballottaggio e, in questa seconda votazione, è eletto il candidato che ottiene più voti. In caso di ulteriore parità, si procede ad un secondo ballottaggio. In caso di ulteriore parità è eletto il candidato con più esperienza nella CPS, in caso di ulteriore parità si prosegue con le votazioni.
10. Terminata la fase di scrutinio del Presidente, all'elettore vengono consegnate due schede distinte: una per l'elezione dei membri della Giunta, l'altra per l'elezione dei membri dell'Organo di Garanzia Provinciale. terminate le operazioni di voto, il Presidente di Seggio procede ad avviare le operazioni di scrutinio.
11. La giunta è eletta a scrutinio segreto con la possibilità di esprimere fino a 3 (tre) preferenze.
12. L'Organo di Garanzia è eletto a scrutinio segreto con la possibilità di esprimere fino a 2 (due) preferenze.
13. A parità di voti in Giunta e nell'Organo di Garanzia è eletto il candidato con più esperienza nella CPS.
14. La validità del voto segue le regole di legge per ogni tipo di elezione, e in ogni caso si segue prioritariamente il criterio della chiara intenzione di voto dell'elettore.

15. Al termine delle votazioni il Presidente di seggio compie un controllo di legittimità volto a constatare la regolarità dello svolgimento delle elezioni e firma il verbale.

Art. 5

Funzioni del Presidente della Consulta

1. Il Presidente della Consulta Provinciale degli Studenti di Perugia:
 - a. Rappresenta la Consulta;
 - b. Convoca, presiede e modera l'Assemblea Plenaria e la Giunta;
 - c. Stabilisce l'ordine del Giorno della Giunta e della Plenaria, sentita la Giunta.
 - d. Cura l'esecuzione delle delibere, insieme alla Giunta;
 - e. Nomina il segretario della CPS, i Presidenti delle Commissioni e l'Assistente;
 - f. Riceve dall'USR, tutte le informazioni concernenti le questioni da dibattere in Giunta e la relativa documentazione;
 - g. Presenta, all'inizio del proprio mandato, una proposta di Programmazione annuale alla Giunta.
 - h. Il Presidente provvede al mantenimento dell'ordine durante le sedute. Quando un membro turba l'ordine o pronuncia parole offensive, il Presidente effettua un richiamo all'ordine, può pronunciare nei suoi confronti l'inibizione e può disporre l'espulsione dall'aula per il resto della riunione.

Art. 5 bis

Funzioni del Vicepresidente della Consulta

1. Il Vicepresidente della Consulta coadiuva il Presidente nella gestione della CPS e lo sostituisce nelle sue funzioni di rappresentanza in caso di suo impedimento.
2. In caso di dimissioni, decadimento o impedimento definitivo del Presidente gli subentra definitivamente, salvo ratifica della Plenaria. Solo in caso di mancata ratifica si procede a nuove elezioni del Presidente della CPS durante uno stesso mandato biennale.
3. Il Vicepresidente entra di diritto in Giunta con diritto di voto

Art. 6

Composizione e Funzioni della Giunta Esecutiva

1. La giunta si compone di:
 - a. Un Presidente, che è il Presidente della CPS;
 - a. bis Un Vicepresidente, che è il Vicepresidente della CPS
 - b. Dodici membri elettivi compreso il Vicepresidente, tutti e tredici aventi diritto di voto. In caso di parità per astensioni o assenze prevale il voto del Presidente.
2. Ha diritto a partecipare senza diritto di voto l'Assistente
3. In caso di mancanza di uno o più membri della Giunta per le cause di cui all'art. 16, si svolgeranno elezioni suppletive con le modalità di cui all'art. 4. Le preferenze di cui all'art. 4, comma 12, sono pari al numero dei mandati in giunta da assegnare diviso per due arrotondate per difetto, da un minimo di uno fino ad un massimo di tre.
4. Le elezioni di cui al comma precedente si terranno esclusivamente durante la prima riunione dell'anno scolastico, durante la prima riunione del mese di gennaio o durante la prima riunione utile sollecitamente convocata nel caso in cui in Giunta venissero meno un numero di componenti pari alla metà.

Art. 7
Funzioni della Giunta Esecutiva

1. La Giunta:
 - a. Relazona alla Consulta ogni argomento posto all'ordine del giorno;
 - b. Riceve petizioni, proposte e mozioni dei vari membri e, se di competenza dell'Assemblea, le inserisce nell'ordine del giorno della prima riunione in calendario;
 - c. Cura l'esecuzione delle delibere insieme al Presidente;
 - d. Riceve dal Presidente o da un suo delegato tutte le informazioni a sua volta, ricevute dall'USR;
 - e. Appronta, al termine del proprio mandato, la relazione annuale della Consulta da inviare all'USR.

Art. 7 bis
Assistente

1. Il Presidente può affidare a un membro dell'assemblea plenaria l'incarico di Assistente del presidente.
2. Può assolvere compiti di natura organizzativa o attuativa assegnati dal Presidente della CPS.
3. Egli è membro della Giunta senza diritto di voto.

Art. 8
Segretario CPS

1. Il Segretario è nominato tra i membri della Giunta dal Presidente, sentita la Giunta.
2. Il Segretario svolge la funzione di:
 - a. Redigere il verbale dell'Assemblea Plenaria;
 - b. Raccogliere in apposito archivio da lui predisposto documenti, delibere, regolamenti e tutto ciò che risulti burocraticamente inerente alla presidenza in corso.
3. Sarà poi cura del segretario uscente fornire la documentazione raccolta e ordinata al segretario entrante.

Art. 9
Organo di garanzia

1. L'Organo di Garanzia, uno interno ad ogni istituto ed uno provinciale, (previsto dall'art. 5, commi 2 e 4, del Decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, meglio conosciuto come "Statuto degli Studenti e delle Studentesse") è uno strumento di tutela e di garanzia, con il compito di controllare l'effettivo rispetto dello Statuto, la conformità ad esso dei Regolamenti interni d'Istituto e intervenire qualora vi siano due parti (persone o gruppi) che esprimono opinioni diverse su un fatto o un problema che abbia a che fare con i diritti, i doveri o la disciplina degli studenti.
2. Ai due organi (provinciale e interno) possono ricorrere tanto gli studenti, quanto chiunque vi abbia interesse.
3. L'Organo di Garanzia provinciale è composto da:
 - a. due studenti eletti, secondo la modalità che si evince dall' Art. 4, dalla Consulta Provinciale degli Studenti
 - b. tre docenti designati dall'Ufficio Scolastico Regionale
 - c. un genitore designato dall'Ufficio Scolastico Regionale
 - d. il Presidente, una persona di elevate qualità morali e civili nominata dal Dirigente dell'amministrazione scolastica periferica (sono stati nominati: docenti e presidi anche in pensione, giudici minorili, docenti referenti della Consulta, avvocati...)

4. Prima di prendere una decisione, ed eventualmente stabilire chi abbia ragione, questo organismo ha il compito sia di discutere con le parti, che di farle discutere fra loro, per aiutarle a comprendere le reciproche ragioni e i reciproci torti, e per indurre a collaborare alla soluzione della contesa, ricreando un clima di serenità e di collaborazione.
5. L'Organo di Garanzia provinciale emana un parere vincolante in merito alle presunte violazioni dello Statuto, anche contenute nei regolamenti d'istituto. Il parere deve essere chiesto dal Direttore dell'USR prima di decidere in via definitiva.
6. Ogni iniziativa dell'Organo di Garanzia deve essere presentata al Presidente, alla Giunta e all'Assemblea in via meramente informativa.

Art. 10

Tutor

Con riferimento all'Art. 10 delle linee guida nazionali delle consulte provinciali degli studenti:

1. I tutor possono essere scelti dalla Giunta tra i Rappresentanti il cui mandato biennale è scaduto l'anno scolastico precedente e che hanno terminato gli studi di scuola secondaria di secondo grado, sentito il parere di tutti i partecipanti della plenaria.
2. Un Tutor sarà, in caso di manifesta disponibilità, il Presidente uscente.
3. I tutor partecipano alle assemblee della Plenaria, collaborando con la stessa.

TITOLO II DELLE ASSEMBLEE

Art. 11

Modalità di convocazione dell'Assemblea e della Giunta Esecutiva

1. Gli organi della CPS si riuniscono periodicamente, secondo quanto stabilito dalla stessa di anno in anno, in una sede attrezzata e messa a disposizione dall'USP;
2. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere inviato ai componenti dell'Assemblea, tramite posta ordinaria o elettronica dell'istituto di appartenenza, con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni per le convocazioni ordinarie e 48 (quarantotto) ore per quelle urgenti, che possono essere convocate anche per via breve (telefonicamente o via SMS).
3. Le convocazioni devono sempre riportare gli argomenti all'ordine del giorno stabiliti dal Presidente, dalla Giunta o presentati dalla Plenaria, l'ora, il giorno di convocazione, la sede, e l'eventuale urgenza. Possono essere proposti argomenti non compresi nell'ordine del giorno solo al termine della discussione.
4. La Giunta o l'Assemblea possono essere convocati d'urgenza, qualora ne sia richiesto da almeno due terzi dei componenti dell'Assemblea, tre quinti della Giunta o dal Presidente, su motivato ordine del giorno.

Art.12

Discussione

1. La discussione è regolata dal Presidente o da una persona da lui delegata, che può fissare una durata massima degli interventi allo scopo di mantenere la "par condicio".
2. Il moderatore è tenuto a concedere immediatamente la parola, anche al di fuori dell'ordine di iscrizione a parlare, qualora questa sia richiesta per una mozione d'ordine. Può essere concessa la parola per il fatto personale anche al di fuori dell'ordine di iscrizione.
3. Eventuali argomenti da discutere, proposti dai membri dell'assemblea, vanno trasmessi alla Giunta per l'iscrizione all'ordine del giorno, che è obbligatorio, se gli argomenti sono presentati da un terzo dell'Assemblea. La Giunta è, in ogni modo, tenuta a considerare l'argomento presentato, qualora non vi siano problemi di tempo di discussione.
4. Le decisioni avvengono per alzata di mano. Su richiesta di almeno cinque componenti possono avvenire a scrutinio segreto, previa approvazione del Presidente.

5. Le votazioni su una deliberazione, a richiesta di un membro della Giunta o del Presidente, potranno avvenire anche su una parte della deliberazione stessa.
6. Tutte le sedute dell'Assemblea sono pubbliche e chiunque, purché non intralci il regolare svolgimento della seduta, può assistervi.
7. Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o della libertà di discussione e deliberazione, il Presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica.

Art.13

Verbali

1. Per ogni seduta degli Organi della CPS è redatto il verbale da un incaricato Segretario Verbalizzante designato dal Presidente.
2. Il verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, deve essere approvato alla successiva riunione della Plenaria.
3. Nel verbale deve figurare:
 - a. L'ordine del giorno.
 - b. Il numero dei membri presenti all'atto dell'appello iniziale, e ogni eventuale variazione nel corso della riunione.
 - c. Il nome dei membri presenti e assenti.
 - d. Una sommaria relazione di quanto avvenuto durante la riunione.
 - e. Riferimenti agli atti e ai documenti considerati.
 - f. Precisa attestazione delle delibere proposte e messe in atto.
 - g. Esatto resoconto dei risultati di ogni votazione.
 - h. Ogni membro degli Organi della CPS può chiedere che determinate frasi siano messe a verbale e che lo stesso sia approvato seduta stante, con le procedure usuali.

Art. 14

Delibere e Votazioni

1. La facoltà di presentare una proposta di delibera è riconosciuta solamente ai seguenti soggetti:
 - a. Ogni membro della Giunta.
 - b. Due terzi dei componenti dell'Assemblea.
 - c. Il Presidente.
2. La CPS ha facoltà deliberativa solo in presenza del numero legale (50% + 1 dei partecipanti)
3. Le delibere sono approvate dalla maggioranza relativa dell'Assemblea. In casi di estrema necessità e urgenza, il Presidente insieme alla maggioranza della Giunta può approvare le stesse in via straordinaria.
4. Il potere esecutivo sulle delibere spetta alla Giunta insieme al Presidente o, in casi di estrema necessità e urgenza, alle sue commissioni interne.
5. Non sono ammesse proteste sulle deliberazioni della CPS, se pronunciate non vengono tenute in considerazione.
6. Modalità di votazione: la CPS vota a scrutinio palese o per appello nominale; si procede allo scrutinio segreto obbligatorio solamente per l'elezione delle cariche o quando il Presidente o l'assemblea lo ritenga necessario. La CPS vota solitamente per alzata di mano, a meno che 1/3 dei membri chieda l'appello nominale. La domanda di appello nominale, anche verbale, deve essere presentata dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente abbia iniziato la votazione. Delle votazioni per alzata di mano vengono riportati nel verbale semplicemente gli esiti finali senza dettagli numerici, che invece vengono allegati separatamente in caso di appello nominale o di scrutinio segreto.
 - a. Le votazioni per le quali il Presidente o l'assemblea abbiano deciso il ricorso allo scrutinio segreto, hanno luogo mediante una scheda predisposta dalla Giunta.

b. Alla votazione per appello nominale si procede quando ne sia stata presentata richiesta. In tal caso il Presidente comincia la chiamata dei membri in ordine alfabetico. Esaurito l'elenco si effettua un nuovo appello dei membri, che non abbiano risposto durante la prima chiamata.

c. Nel momento in cui si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente ed il Segretario, valutate le circostanze, possono procedere all'annullamento del voto e disporre l'immediata ripetizione, ammettendovi soltanto i membri che abbiano partecipato alla precedente. L'irregolarità può essere accertata d'iniziativa dei componenti della Giunta, oppure esser denunciata da un membro prima o immediatamente dopo la proclamazione dell'esito della votazione.

Art. 15

Sostituzioni, Assenze e Comportamenti

1. I membri dell'Assemblea che decadranno per qualsiasi causa o che perderanno i requisiti di eleggibilità, anche per aver conseguito il diploma, saranno sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste durante gli anni scolastici e, soltanto in caso di esaurimento delle liste, si procederà ad elezioni suppletive.
2. Nel caso in cui un membro della Plenaria risulti assente per due volte a un'Assemblea, decadrà dal suo incarico di Rappresentante della CPS. Allo stesso modo, chi risulti assente per due volte alle riunioni della Giunta, decadrà dal ruolo. Per eventuali incarichi interni della CPS, diversi da membro di Giunta, subentra il primo dei non eletti nelle votazioni per quell'incarico.
3. Sono ammesse le seguenti giustificazioni:
 - a. Certificato del medico curante.
 - b. Certificato del Dirigente scolastico dell'Istituto di appartenenza, per impegni scolastici.
 - c. Certificato di impegni Istituzionali.
 - d. Certificato del Distretto Militare.
 - e. Certificato delle Federazioni Sportive di appartenenza.
 - f. Certificato del datore di lavoro.
4. Le giustificazioni vanno presentate al referente dell'attività in questione entro la riunione successiva a quella dell'assenza anche tramite e-mail o posta ordinaria, pena l'invalidità delle stesse.

Art. 16

Commissioni Di Lavoro

1. La CPS ha la possibilità di suddividersi in commissioni autonome, ognuna delle quali con un compito preciso da portare avanti.
2. Costituzione delle Commissioni di Lavoro:
 - a. Le Commissioni sono composte da un numero variabile di membri della CPS che decidono di farne parte, comunque non inferiore a tre. Ogni membro della CPS può fare parte o presiedere un numero illimitato di Commissioni.
 - b. Il presidente di ogni Commissione è nominato dal Presidente della CPS, in forza di questo regolamento. L'incarico di Presidente di una Commissione è incompatibile con l'incarico di Presidente della CPS ma non con l'incarico di membro della Giunta o dell'Organo di Garanzia Provinciale.
 - c. Ogni anno si costituiscono tutte le Commissioni che la Giunta ritiene opportune, in aggiunta alle Commissioni "Comunicazione", "Diritto allo Studio" e "Edilizia e Ambiente", che sono costituite di diritto.

Art. 17

Mozione di sfiducia e dimissioni

1. Il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario possono essere rimossi dall'incarico con motivata mozione di sfiducia presentata da $\frac{1}{4}$ dei membri e approvata dall'aula a maggioranza dei rappresentanti (50%+1).
2. I Coordinatori delle Commissioni possono essere rimossi dall'incarico con motivata mozione presentata da un membro e approvata a maggioranza (50%+1) degli studenti iscritti alla Commissione.
3. Tutte le cariche elettive, se soggette a sfiducie, dimissioni o ad impedimento permanente, sono sostituite dal candidato primo dei non eletti per il rispettivo incarico.

Art. 18

Disposizioni finali

1. Comitato per il regolamento: Nel caso in cui vi siano controversie sullo Statuto e sulla sua interpretazione riguardo i lavori della CPS, può essere istituito un Comitato per il Regolamento composto ai membri della Giunta e da un numero equivalente di membri eletti dalla CPS, i quali si esprimono a maggioranza sulle questioni avanzate dando parere vincolante. Le decisioni deliberate dal suddetto Comitato formano una linea di indirizzo sulla quale la CPS è obbligata a rispettare per l'intero mandato.
2. Ogni singolo membro può proporre integrazioni al regolamento Provinciale presentando opportuna richiesta scritta controfirmata da almeno $\frac{1}{4}$ degli aventi diritto di voto.
3. Le modifiche del presente regolamento sono deliberate solo ed unicamente dall' Assemblea Plenaria, dopo l'approvazione della Giunta. Un emendamento diviene parte del regolamento quando riscuote il 50% +1 dei consensi degli studenti aventi diritto al voto presenti all'assemblea Plenaria.

Versione aggiornata a seguito di modifiche approvate in plenaria e ratificata dal Presidente in carica.

Perugia 26/01/2021

Il Presidente della CPS di Perugia